

Decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 (Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/Ce in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea - Testo consolidato)

Attenzione: il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 è stato **abrogato** dal Dlgs 4 aprile 2006, n. 216, con decorrenza 20 giugno 2006 (data di entrata in vigore del Dlgs 216/2006).

N.d.R.: il testo è aggiornato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi.

Tali modifiche sono state apportate da:

- Legge di conversione 30 dicembre 2004, n. 316 (tutte le modifiche di carattere aggiuntivo apportate dal provvedimento in questione sono evidenziate in **neretto**).

Le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.

Decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273
(Gazzetta ufficiale 15 novembre 2004 n. 268)

Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/Ce in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio;

Vista la decisione 2002/358/Ce del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che per l'Italia comporterà una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo 2008-2012;

Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/Ce stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I della citata direttiva che comportino emissioni di gas ad effetto serra elencati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente;

Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/Ce impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissioni ai gestori degli impianti rientranti nelle attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro il 28 febbraio 2005;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/Ce ed in particolare di disciplinare le modalità delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché di prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Autorizzazione ad emettere gas serra

- 1.** Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003**, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.
- 2.** Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.
- 3.** La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/Ce. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto ~~del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero~~ **del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro** delle attività produttive.
- 4.** L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/Ce.

Articolo 2

Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, ~~comma~~ paragrafo 4, della direttiva 2003/87/Ce

- 1.** I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto ~~del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero~~ **del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro** delle attività produttive.

Articolo 2-bis

Sanzioni

- 1.** Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
- 2.** Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/Ce, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
- 3.** Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.
- 4.** In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
- 5.** Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.
- 6.** Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/Ce.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/Ce, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri ~~a carico del bilancio dello Stato~~ **per la finanza pubblica**, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/Ce, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, ~~fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonché le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso~~ **fatti salvi le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso, nonché le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

2-ter. 11 Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2004.

